

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA
REGIONE UMBRIA

Perugia, lì 30/05/2016

Prot. n. 1483

- Alla Regione Umbria
- Alla Provincia di Perugia
- Alla Provincia di Terni
- Ai Comuni della Regione Umbria
- Alle Aziende Municipalizzate della Regione Umbria
Loro indirizzo P.E.C.
E, p.c.
Agli Iscritti dell'Ordine dei Geologi
della Regione Umbria
Loro indirizzo E-mail

CIRCOLARE N° 1/2016 del 30/05/2016

Oggetto: sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 21 aprile 2016 n. 1595 (confermativa su tali punti della appellata sentenza del T.A.R. Campania – Salerno, n. 2008/2015).

Si ritiene molto importante porre all'attenzione delle S.V. la Sentenza in oggetto, che si allega, di cui di seguito si riassumono le affermazioni salienti.

A) Ai sensi del comma 1 dell'articolo 35 del D.P.R. 207 del 2010, **la relazione del geologo deve necessariamente essere posta a corredo del progetto esecutivo** (ai sensi della disposizione da ultimo richiamata, “il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo”).

B) La previsione di cui all'articolo 35 deve essere letta in combinato disposto con quella di cui al precedente articolo 26, comma 1, lettera a), secondo cui il progetto esecutivo deve necessariamente comprendere – inter alia – la relazione geologica (e ciò, anche a prescindere dall'espresso richiamo che di tale obbligo sia stato fatto nell'ambito della lex specialis di gara).

C) La necessità della relazione geologica anche in sede di progettazione esecutiva resta ferma anche nelle ipotesi in cui non sussistano differenze di notevole rilievo fra la progettazione definitiva posta a base di gara e quella di livello esecutivo oggetto dell'offerta tecnica.

D) Alla luce della previsione del comma 1 dell'articolo 35 del D.P.R. 207 del 2010, **le relazioni specialistiche costituiscono una parte coesistente del progetto esecutivo**, sì da qualificare come **progettisti in senso proprio** – e non come meri collaboratori – **i professionisti che le hanno redatte.**

Alla luce di quanto sopra si ritiene indispensabile che la figura di Geologo sia obbligatoriamente indicata nel cartello di cantiere.

E) Una volta qualificato come progettista il professionista in parola, è evidente che trovi applicazione il divieto di subappalto relativo agli incarichi di progettazione di cui al comma 3 dell'articolo 91 del 'Codice del contratti'.

* * *

Giova precisare che i sopra indicati principi di diritto affermati dalla menzionata sentenza del Consiglio di Stato, risultano applicabili anche nel sopravvenuto contesto normativo di riferimento, frutto della recentissima entrata in vigore del nuovo "Codice degli Appalti" (D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", pubbl. in Gazz. Uff. 19/04/2016 n. 91, S.O.).

In particolare:

- 1) gli artt. 26 e 35 del D.P.R. 207/2010 sui quali la decisione si fonda, restano in vigore sino alla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite" (così art. 217 comma 1, lett. u), n. 1 del D.Lgs. 50/2016);
- 2) l'art. 31 comma 8 del d.lgs. ult. cit., in vigore dal 20/04/2016 prevede espressamente (sulla falsariga dell'art. 91 comma 3, D.Lgs. 163/2006) che: "Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Colgo l'occasione per porgere i migliori saluti

II PRESIDENTE

Dott. Geol. Filippo Guidobaldi



Allegato:

- Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 21 aprile 2016 n. 1595.